



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in piazza della Motta, in occasione di uno spettacolo per bambini a tema halloween previsto per venerdì 31 ottobre 2025.

N. cron. 603, in data 20/10/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista la comunicazione pervenuta in data 09.10.2025 da parte del Settore IV – ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA SPORT E GRANDI EVENTI con la quale, in occasione di uno spettacolo per bambini a tema halloween previsto per venerdì 31 ottobre 2025, viene richiesta l'emissione del provvedimento viabilistico relativo alla chiusura al traffico di piazza della Motta dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

Preso atto dalla suddetta comunicazione del Settore IV – ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA SPORT E GRANDI EVENTI che alla luce della circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno prot. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018, che fissa scrupolose condizioni di *Safety* e *Security*, verrà predisposto un "Piano della Gestione delle Emergenze";

Ritenuto, quindi adottare conseguenti provvedimenti temporanei in materia di circolazione stradale, funzionali all'adozione delle misure di sicurezza previste nel "Piano della Gestione delle Emergenze" che verrà predisposto dagli organizzatori;

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'evento; pertanto l'effettivo svolgimento dell'evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni, segnalazioni e dichiarazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ravvisata altresì la necessità di adottare opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza della manifestazione ed il regolare svolgimento della stessa, la necessità di disciplinare la circolazione veicolare per eliminare o comunque limitare gli inconvenienti e di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada e alle esigenze del traffico;

Richiamata l'ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e n. 38 del 9 ottobre 2007 e ss.mm., che disciplina la circolazione in Zona a Traffico Limitato;

Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo 2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Servizio di Comando" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l'art. 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

il giorno **venerdì 31 ottobre 2025 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in piazza della Motta (dall'intersezione con piazza Ospedale Vecchio all'intersezione con via della Motta)**, al fine di consentire in piazza della Motta il regolare svolgimento di uno spettacolo per bambini a tema halloween, vengono istituiti i seguenti divieti e limitazioni:

- **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** con pannelli integrativi di *eccezione*, con **PREAVVISO DI CHIUSURA AL TRAFFICO** e deviazione del flusso veicolare proveniente da via Dei Molini all'intersezione con



Comune di Pordenone

via Roma e con **OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA** in via Del Mercato per coloro che provenienti da vicolo Del Lavatoio si immettono in via Della Motta.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:

- adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,
- residenti e frontisti nelle vie/piazza oggetto di divieto,
- altri veicoli specificatamente autorizzati in loco dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o incaricati dall'organizzazione nell'ambito del piano di sicurezza o altre attività di interesse pubblico, emergenza/attività urgente non rinviabile o indifferibile, per il tempo strettamente necessario alle operazioni/attività nei limiti consentiti dall'occupazione del suolo stradale e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non vi sia grave intralcio e pericolo per la circolazione.

Altresì:

- il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell'organizzazione e in accordo con la stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità;
- in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l'apertura delle aree interdette al transito veicolare.

DISPONE AGLI ORGANIZZATORI

di impiegare proprio personale, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro indumento ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento, a presidio dei varchi stradali e altre postazioni ove sono previste le chiusure al transito e deviazioni dei flussi di traffico, al fine di informare dei divieti e limitazioni imposti con il presente provvedimento, controllando gli accessi dei veicoli autorizzati e assicurando che sia garantito in ogni momento il transito veicolare dei veicoli di soccorso e pronto intervento, significando che la posa di manufatti d'arredo nonché operazioni di carico e scarico e ogni altra attività antecedente, contestuale o susseguente l'utilizzo dell'area e correlata all'effettuazione/svolgimento dell'iniziativa/evento/attività di ogni area, strada o piazza, di uso pubblico, aperta al pubblico o di pubblico transito, deve sempre mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a metri. 3,50.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **Al Settore VI – OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO** il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la **l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale**, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora agli adempimenti o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l'organizzazione della manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0434 – 392812 prima della decorrenza del presente atto.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.



Comune di Pordenone

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 20/10/2025 11:21:57